

COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 14 in data 10/03/2008

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 69 in data 22/12/2009

INDICE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto	Pag. 5
Art. 2- Competenze	Pag. 5
Art. 3- Responsabilità	Pag. 6
Art. 4- Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 6
Art. 5- Atti a disposizione del pubblico	Pag. 6

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6- Depositi di osservazione e obitori	Pag. 7
--	--------

CAPO III – FERETRI

Art. 7- Deposizione della salma nel feretro	Pag. 7
Art. 8- Verifica e chiusura feretri	Pag. 8
Art. 9- Facoltà di disporre della salma e dei funerali	Pag. 8
Art. 10- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	Pag. 8
Art. 11- Fornitura gratuita dei feretri	Pag. 10
Art. 12- Piastrina di riconoscimento	Pag. 10

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13- Modalità del trasporto e percorso	Pag. 10
Art. 14- Trasporti funebri	Pag. 11
Art. 15- Trasporti gratuiti	Pag. 11
Art. 16- Orario dei trasporti	Pag. 11
Art. 17- Norme generali per i trasporti	Pag. 11
Art. 18- Riti religiosi	Pag. 12
Art. 19- Trasferimento di salme senza funerale	Pag. 12
Art. 20- Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	Pag. 12
Art. 21- Trasporto per e da altri comuni o dall'estero per seppellimento o cremazione	Pag. 13
Art. 22- Trasporti in un luogo diverso dal cimitero	Pag. 13
Art. 23- Trasporto di ceneri e resti	Pag. 14
Art. 24- Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio	Pag. 14

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 25- Elenco cimiteri	Pag. 15
Art. 26- Reparti cimiteriali	Pag. 15
Art. 27- Disposizioni generali. Vigilanza	Pag. 16
Art. 28- Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	Pag. 16

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO GUIDA CIMITERIALE

Art. 29- Disposizioni generali	Pag. 16
Art. 30- Piano guida cimiteriale	Pag. 17
Art. 31- Sepolcri privati edificati fuori dai cimiteri	Pag. 18

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32– Sepolture per inumazione e tumulazione	Pag. 19
Art. 33– Individuazione campi e cippo	Pag. 19
Art. 34– Tumulazione	Pag. 20

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35– Esumazioni ordinarie	Pag. 21
Art. 36– Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	Pag. 21
Art. 37– Esumazione straordinaria	Pag. 21
Art. 38– Estumulazioni	Pag. 22
Art. 39– Esumazioni ed estumulazione gratuite e a pagamento	Pag. 22
Art. 40– Raccolta delle ossa	Pag. 23
Art. 41– Oggetti da recuperare	Pag. 23
Art. 42– Disponibilità dei materiali	Pag. 23

CAPO V – CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 43– Crematorio	Pag. 25
Art. 43 bis Registro per la cremazione	Pag. 25
Art. 44– Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	Pag. 25
Art. 45– Urne cinerarie	Pag. 26
Art. 45 bis Dispersione delle ceneri	Pag. 26

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46– Orario	Pag. 27
Art. 47– Disciplina dell'ingresso	Pag. 27
Art. 48– Divieti speciali	Pag. 27
Art. 49– Riti funebri	Pag. 28
Art. 50– Epigrafi, monumenti. Ornamenti sulle tombe nei campi comuni	Pag. 28
Art. 51– Fiori e piante ornamentali	Pag. 29
Art. 52– Materiali ornamentali	Pag. 29

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 – Sepolture private	Pag. 30
Art. 54– Durata delle concessioni	Pag. 31
Art. 55– Modalità di concessione	Pag. 31
Art. 56– Uso delle sepolture private	Pag. 33
Art. 57– Manutenzione, canone annuo, affrancazione	Pag. 34
Art. 58– Costruzione dell'opera – Termini	Pag. 34

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59– Divisione, subentri	Pag. 35
Art. 60– Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	Pag. 35
Art. 61– Rinuncia a concessione di aree libere	Pag. 36
Art. 62– Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	Pag. 36
Art. 63– Rinuncia a concessione di manufatti della durata da anni 99 a perpetua	Pag. 36

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64– Revoca	Pag. 37
Art. 65– Decadenza	Pag. 37
Art. 66– Provvedimenti conseguenti la decadenza	Pag. 38
Art. 67– Estinzione	Pag. 38

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68– Accesso al cimitero	Pag. 39
Art. 69– Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	Pag. 39
Art. 70– Responsabilità – Deposito cauzionale	Pag. 40
Art. 71– Recinzione aree – Materiali di scavo	Pag. 40
Art. 72– Introduzione e deposito di materiali	Pag. 41
Art. 73– Orario di lavoro	Pag. 41
Art. 74– Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e nelle principali festività	Pag. 41
Art. 75– Vigilanza	Pag. 41
Art. 76– Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	Pag. 41

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77– Funzioni – Licenza	Pag. 42
Art. 78– Divieti	Pag. 43

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79– Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	Pag. 44
Art. 80– Mappa	Pag. 44
Art. 81– Annotazioni in mappa	Pag. 44
Art. 82– Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	Pag. 45
Art. 83– Schedario dei defunti	Pag. 45
Art. 84– Scadenario delle concessioni	Pag. 45

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85– Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Pag. 46
Art. 86– Cautele	Pag. 46
Art. 87– Concessioni pregresse	Pag. 46
Art. 88– Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	Pag. 47
Art. 89– Tariffe	Pag. 47

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 2717/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e alle nuove leggi in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura private nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) Nel Comune i servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dalle norme contenute negli artt. 337 e 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27.7.1934 n. 1265, nella Legge 23 dicembre 1978 n.833; nella L.R. 31.5.1980 n. 78, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 nonché negli artt. del presente Regolamento.
- 3) Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/90.
- 4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 5) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione
- 6) Il Servizio di Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone; dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile e dei Servizi Demografici, del Medico delegato dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica a svolgere funzioni di medicina pubblica, in casi particolari e d'accordo con il Settore Igiene Pubblica, da altro sanitario nominato dal Sindaco stesso e dal Servizio LL.PP.
- 7) L'ufficio di stato civile provvede alla compilazione di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali..
Esso provvede anche a ricevere le denunce di morte, alla redazione degli atti di morte e delle autorizzazioni alla sepoltura, nonché alle eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria nei casi sospetti di reato.

- 8) Il medico delegato dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri, dà parere al Sindaco su tutte le funzioni di Polizia Mortuaria, autorizza il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati-morti, prescrive le necessarie misure da adottarsi nei casi di morte dovuti a malattie infettive o quando il cadavere risulti portatore di radioattività.
- 9) Il Servizio LL.PP. redige la pianta dei Cimiteri e coordina i progetti dei lavori da eseguirsi all'interno dei Cimiteri stessi; gestisce in collaborazione con il Servizio Polizia Mortuaria il movimento delle inumazione del campo comune, delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie.
- 10) E' individuato presso i Servizi Demografici, l'ufficio di Polizia Mortuaria competente a svolgere i compiti non specificatamente assegnati ai servizi sopra indicati, curandone in particolar modo gli aspetti amministrativi dello stesso.

ARTICOLO 3 Responsabilità

- 1) Il Comune, attraverso il Servizio LL.PP., cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria dalla competente Autorità Sanitaria;
 - d. la disposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f. la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - g. L'uso dell'acqua potabile presso i cimiteri.

Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza della U.L.S.S., dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti.

ARTICOLO 5 Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali (o presso gli Uffici della Ditta affidataria del Servizio Cimiteriale - il cui legale Responsabile assumerà in tal caso la qualifica di incaricato di pubblico servizio) è tenuto,

su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti, ben visibili al pubblico, nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 Depositi di osservazione e obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 2) A norma delle vigenti disposizioni almeno un cimitero del Comune dispone di deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala per autopsie. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. L'obitorio funziona anche da sala autopsie nel caso in cui non fossero disponibili idonei locali distinti e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 66 D.P.R. 285/90.
- 3) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee [anche dei familiari].
- 5) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene pubblica dell'ULSS, secondo quanto dispone il D. L.vo 17/032/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.
- 7) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediate del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale della ULSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- 1) Nel disporre della salma e dei funerali si terrà conto della volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa. In difetto di tali disposizioni, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente e convivente more uxorio, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti .
- 2) Per disporre del collocamento di epigrafi, esumazioni, estumulazioni e trasferimenti del feretro si tiene conto della volontà dei parenti secondo l'ordine riportato al comma precedente.
- 3) Il coniuge passato in seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo 39, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.-

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.-

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.RR. 10/9/1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero.-

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.-

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'Ulss, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato secondo il disposto dell'art. 75, comma 3 D.P.R. 285/90.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati ai sensi dell'art. 77, comma 3 D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 11

Fornitura gratuita dei feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera e) sub 1, così come disposto dal precedente art. 4 lett. f), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo le disposizioni previste, tempo per tempo, dalla specifica normativa.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari per le tumulazioni e le inumazioni, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In

ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

- 5) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ULSS, o suo delegato, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 14

Trasporti Funebri

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 15

Trasporti gratuiti

- 1) Ordinariamente il trasporto delle salme è a carico dei familiari, conviventi o eredi; Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto delle salme e del servizio funebre in casi eccezionali di persona non abbiente in stato di indigenza.
- 2) Lo stato di indigenza viene accertato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 2.

ARTICOLO 16

Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Di norma i trasporti non si effettuano nei giorni festivi e nel pomeriggio dei prefestivi, salva autorizzazione scritta del Sindaco per comprovati motivi di necessità.
- 3) Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi, di regola, sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

- 1) I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto, o dal luogo in cui si trova la salma, alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione, o dal luogo in cui si trova la salma, al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
- 2) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo che sia stata imbalsamata;
- 3) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 4) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna. redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.
- 5) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 18 **Riti religiosi**

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 19 **Trasferimento di salme senza funerale**

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 3) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 20 **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 21

Trasporto per e da altri comuni o dall'estero per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è disposto dal Sindaco con autorizzazione a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.RR. 285/90.
- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati **con unica autorizzazione** dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 8) I trasporti di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 22

Trasporti in un luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 23

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero è altresì competente il Sindaco giusto il D.P.C.M. 26/05/2000 e la nota esplicativa del Ministero della Salute in data 21 Maggio 2002.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

ARTICOLO 24

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ULSS, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
- 3) Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 25 Elenco cimiteri

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

RESANA capoluogo
CASTELMINIO
SAN MARCO

ARTICOLO 26 Reparti cimiteriali

- 1) Ogni cimitero dispone di:
- appostiti campi comune, destinati alla sepoltura per inumazione;
 - cinerario comune;
 - ossario comune, destinato a raccogliere i resti provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, per i quali non sia richiesta dai familiari altra destinazione nel cimitero.
- 2) Dispone inoltre, per le sepolture private soggette a concessione, di:
- apposti loculi per la tumulazione a richiesta
 - apposite celle ossario per la raccolta dei resti individuali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, per urne cinerarie, bambini nati morti o morti nelle prime ore di vita.
 - Tombe di famiglia
 - Aree concesse ai privati per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
- 3) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
- 5) Qualora non vi sia disponibilità di celle ossario, nelle more della loro edificazione, presso ciascun cimitero deve essere destinato almeno un loculo per la tumulazione di resti mortali o delle ceneri dei defunti. Tale tumulazione cumulativa deve intendersi provvisoria sino all'edificazione delle celle ossario. In ogni caso le urne cinerarie e le cassettoni adibite alla raccolta dei resti mortali devono chiaramente individuare le generalità del defunto. Nel caso in cui allo scadere del periodo provvisorio non vi sia volontà più da parte dei parenti del defunto di riporre detti resti mortali o dette ceneri in apposita cella ossario, le ceneri o i resti mortali verranno riposte rispettivamente nel cinerario comune o nell'ossario comune; le spese relative saranno a carico degli eredi del defunto.

ARTICOLO 27
Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 102 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del D.P.C.M. del 26/05/2000.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 6) Il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 28
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.-
- 4) Vengono altresì ricevute le salme di persone che siano nate a RESANA oppure abbiano risieduto in RESANA per almeno 10 anni.
- 5) Altre persone che per loro richiesta o disposizione intendano essere sepolte presso uno dei cimiteri del Comune di RESANA, previa deliberazione favorevole della Giunta Comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO GUIDA CIMITERIALE

ARTICOLO 29
Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Apposito piano guida cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.RR. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano guida cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 30 **Piano guida cimiteriale**

- 1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano guida cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio LL.PP. dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) [manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale)];
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
 - 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 - 7) Il piano guida cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 - 8) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano guida cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ARTICOLO 31

Sepolcri privati edificati fuori dai cimiteri

- 1) La costruzione delle cappelle private fuori dai cimiteri destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, deve essere autorizzata dal Sindaco quale massima autorità sanitaria presente sul territorio, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il Direttore Serv. Ig. e Sanità Pubblica o suo delegato. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
- 2) Le cappelle private costruite fuori dai cimiteri devono rispondere a tutti i requisiti prescritti **dal D.P.R. 285/90 e** dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
- 3) La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 (duecento) da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità ed inedificabilità.
- 4) Qualora vengano meno le condizioni di fatto previste dal comma precedente, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
- 5) Le cappelle private costruite fuori dai cimiteri, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 32

Sepolture per inumazione e tumulazione

- 1) Le sepolture per inumazione hanno durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.
- 2) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 55 e ss. del presente regolamento.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285

ARTICOLO 33

Individuazione Campi e Cippo

- 1) Individuazione campi.
I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono individuati in un apposito reparto del cimitero, divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 2) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4^a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 3) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 4) A richiesta dei privati sopra ciascuna fossa nel campo comune è permessa la formazione di un'aiola in terreno o la collocazione di una lastra di marmo, cemento o pietra che dovranno rispettare le seguenti dimensioni:
 - copertura totale della fossa
 - il basamento deve avere dimensioni di cm 160 x 70 e alto non più di cm 30
 - le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm 100.
 - decorazioni prive di basamento a copertura totale: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 100.
- 5) Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.
- 6) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi cause.
- 7) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 34

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 5) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (circolare n. 24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità).

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35 Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.-
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, ad esclusione di luglio e agosto.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
- 4) E' compito degli operatori cimiteriali addetti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione medesima.

ARTICOLO 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 37 Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ULSS o di personale tecnico da lui delegato e dall'operatore cimiteriale addetto.

ARTICOLO 38 Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.-
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
 - dietro disposizione dell'Amministrazione Comunale per oggettive ed improcrastinabili esigenze di natura conservativa delle strutture edilizie dei loculi medesimi, debitamente attestate e certificate dal responsabile del Servizio LL.PP..
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio amministrativo Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'ingresso principale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e sino all'ultimo giorno in cui si effettuano le operazioni di estumulazione. Detto periodo non dovrà comunque essere inferiore ai sei mesi calcolati dalla data di pubblicazione.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione o ne sia richiesta la cremazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
- 8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
- 9) Le salme estumulate, comprese quelle delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 10) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale.

ARTICOLO 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.-
- 2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 40 **Raccolta delle ossa**

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, in loculo, cella ossario o tomba di famiglia date in concessione.

ARTICOLO 41 **Oggetti da recuperare**

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Servizio Oggetti Smarriti.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
- 4) Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato prioritariamente ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 42 **Disponibilità dei materiali**

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può provvedere al loro smaltimento o impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato prioritariamente per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio LL.PP. può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato

di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, il cui stato di indigenza è stato verificato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ARTICOLO 43

Crematorio

Si da atto che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 43 bis

Registro per la Cremazione

- 1) E' istituito presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune, in applicazione delle legge regionale 25 settembre 2009, n. 24, il registro per la cremazione.
- 2) Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
- 3) Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
- 4) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
- 5) In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria".

ARTICOLO 44

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile

del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato”.

ARTICOLO 45 **Urne cinerarie**

1. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola salma e deve recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte;

2. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 55, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

5. Resta l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

6. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie e dell'ente morale stesso. E' inoltre consentito l'affidamento dell'urna cineraria ai parenti richiedenti, secondo le modalità previste da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria”.

ARTICOLO 45 bis **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 44), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46 Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'addetto al servizio di custodia e chiusura effettuerà un controllo all'interno del cimitero prima di procedere alla sua chiusura.

ARTICOLO 47 Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8, quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 48 Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio
 - o) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 - 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49 Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri previsti dalla chiesa cattolica e dagli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 50 Epigrafi, monumenti. Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le misure stabilite dall'art. 34. Presso il Servizio LL.PP. dovrà essere consegnato un bozzetto del manufatto da realizzarsi. Spetta al Servizio LL.PP. la verifica della corrispondenza del progetto alle misure stabilite, e della corretta esecuzione e posa in opera in sito.
- 2) Ogni epigrafe dovrà contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
- 7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 51 **Fiori e piante ornamentali**

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 52 **Materiali ornamentali**

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui a suo tempo vennero collocate.
- 2) Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o illeggibili.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53 Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano guida cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, campetti, celle, ecc.).
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata ;
 - la persona o le persone e, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari o le concessionarie;

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 54 **Durata delle concessioni**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalla L. 204/51, così come modificata dall'art. 1 della L. 14/10/1999 n. 365, le concessioni dei loculi e delle celle ossario scadono di norma dopo trent'anni dalla data di rilascio delle stesse. Le concessioni di tombe di famiglia, di cappelle di famiglia e di aree cimiteriali per realizzazione di tombe terranee di famiglia, dopo 99 anni dal rilascio.
- 2) Le concessioni di cui al precedente comma, relativamente ai loculi e alle celle ossario, potranno essere rinnovate, alle rispettive scadenze, per un periodo di dieci, venti o trenta anni, a richiesta degli interessati.
Quanto alle tombe di famiglia, la concessione potrà essere rinnovata, su richiesta delle parti, alle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente nel tempo. Il diritto d'uso relativo alle stesse è trasmissibile per successione legittima o testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario a favore di altri contitolari.
- 3) Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
- 4) Il diritto d'uso relativo alle concessioni in parola passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati nel Codice Civile, con l'espressa riserva, però, che il Comune non riconoscerà mai per i relativi ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal defunto concessionario, sarà scelto di comune accordo dagli eredi e notificato all'Autorità comunale. Se entro un anno dalla morte del concessionario detta notifica non sarà avvenuta, il rappresentante degli eredi sarà definitivamente designato dal Comune.
- 5) Il titolare di concessione cimiteriale che si trasferisca in altro comune della Repubblica italiana o all'estero, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'ufficio di polizia mortuaria.
- 6) Salvo che gli aventi diritto non chiedano di rinnovare la concessione alle condizioni e/o modalità previste dalla regolamentazione in vigore, alla scadenza della concessione il loculo ritorna a disposizione del Comune, che provvede a proprie spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune, previa inumazione in campo comune.

ARTICOLO 55 **Modalità di concessione**

- 1) a) Il loculo o la cella ossario vengono concessi, in via ordinaria in presenza di salma, di resti mortali o di ceneri da tumulare - di persona che in vita sia stata residente nel Comune di RESANA o che vi sia nata, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi in ordine alle concessioni in via straordinaria.
- b) Il loculo viene concesso, in via straordinaria:
 - 1 a persona vivente, purché si trovi nel 80° anno di età o oltre, che sia residente nel Comune di RESANA, vi sia nata o vi abbia risieduto nel passato per almeno 10 anni, oppure a persona che comunque richieda la concessione per altri avente detta età e che rientri nelle medesime condizioni previste per il richiedente diretto;

- 2 a persona vivente, che abbia compiuto il 70° anno di età, che chiede il rilascio di una concessione adiacente a quella del congiunto defunto, o del convivente defunto (la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica), o a quella del parente defunto (rapporto di parentela entro il primo grado in linea retta), con facoltà alla Giunta Comunale di deroga per particolari motivi;
- 3 a persona vivente, pur avendo età inferiore a 70 anni, riconosciuta gravemente ammalata, che sia residente nel Comune di RESANA, vi sia nata o vi abbia risieduto nel passato per almeno 10 anni;
- 4 in caso di particolari e motivate richieste, su valutazione del Sindaco.

c) In occasione di edificazione di nuovi loculi e sino a diversa disposizione, gli stessi potranno essere concessi ai richiedenti che intendano regolarizzare tumulazioni "provvisorie", da citare nella domanda di concessione.

Le domande verranno accolte secondo il criterio cronologico della loro presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e comunque sino all'esaurimento dei loculi concedibili.

d) Il loculo la cui concessione sia in scadenza, può essere riconcesso al concessionario o agli eredi aventi diritto, per una sola volta, per un periodo di dieci, venti o trent'anni, previa apposita domanda e versamento dei relativi corrispettivi.

e) Eccezionalmente, potrà essere accolta la richiesta di rinnovo della concessione a persona diversa dal concessionario, o dagli eredi dello stesso, qualora nel loculo in scadenza sia stata tumulata salma non legata da rapporti di parentela con il concessionario.

Il Servizio Cimiteriale deve provvedere con cadenza annuale alle operazioni di estumulazione ordinaria, dandone debito preavviso alla cittadinanza almeno sei mesi prima della data delle operazioni medesime.

L'Avviso relativo a dette operazioni di estumulazione deve essere affisso, con un congruo anticipo di tempo prima della data delle operazioni stesse, all'Albo Pretorio e all'ingresso dei cimiteri interessati.

A solo titolo di cortesia, al fine di favorire la massima divulgazione e conoscenza delle operazioni suddette, il Servizio Cimiteriale dell'Ente invierà copia dell'avviso in parola alle Parrocchie del Comune, nonché provvederà, ove possibile, ad avvisare delle operazioni in parola i familiari ancora residenti nel Comune di RESANA.

f) Le aree cimiteriali potranno essere concesse per una durata di 99 anni con decorrenza dalla stipulazione del contratto. La superficie max. concedibile è di 14 mq. e l'edificazione dovrà realizzarsi in aderenza rispettando le prescrizioni che saranno stabilite in sede di rilascio della concessione edilizia, o altro atto abilitativo previsto nel nuovo testo T.U. per l'edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n.380). È concessa la possibilità di realizzare una struttura che preveda il posizionamento in altezza di non più di quattro loculi fuori terra.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica dell'edicola funeraria o cappella privata.

2) La concessione di aree, loculi, tombe di famiglia e celle ossario deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

- 3) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare, in occasione della realizzazione di nuovi manufatti, oltre al corrispettivo per la concessione dei medesimi, criteri particolari per la concessione dei loculi o di una parte degli stessi. Sono comunque fatte salve le precedenti disposizioni in tal senso espresse.
- 4) L'assegnazione avviene, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, con scelta libera della posizione, secondo disponibilità
- 5) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 56

Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, alle salme delle persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, ed anche alle salme di persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza della tomba, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Nel qual caso deve essere depositato presso gli uffici comunali apposito atto di assenso scritto da parte del concessionario della sepoltura privata.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 4° grado dagli affini in linea retta e collaterale in 4° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D. Lgs. n. 445 del 28.12.2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D. Lgs. n. 445 del 28.12.2000, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. La sepoltura comunque potrà avvenire solo previo assenso dei titolari della concessione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

- 9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 57 Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private da costruirsi a cura del Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti, mentre la manutenzione ordinaria è a totale carico dei concessionari.
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;

ARTICOLO 58 Costruzione dell'opera - Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 70, entro un anno (12 mesi) dalla concessione dell'area medesima ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti normativamente per le concessioni edilizie, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 59 Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La dichiarazione deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel D. Lgs. n. 445 del 28.12.2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura private autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il diritto d'uso relativo alla concessione in parola passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati nel Codice Civile, con l'espressa riserva, però, che il Comune non riconoscerà mai per i relativi ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal defunto concessionario, sarà scelto di comune accordo dagli eredi e notificato all'Autorità comunale. Se entro un anno dalla morte del concessionario detta notifica non sarà avvenuta, il rappresentante degli eredi sarà definitivamente designato dal Comune.
- 8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata con apposito provvedimento.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 61
Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l' area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 62
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 63
Rinuncia a concessione di manufatti della durata da anni 99 a perpetua

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata con deliberazione di Giunta Comunale.
- 3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art 62.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64 Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 65 Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 66
Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 67
Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68 Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) il settore LLPP definirà le linee guida per lo svolgimento di attività edili private, salvaguardando gli immobili e la sicurezza degli utenti
- 3) le imprese dovranno dare comunicazione preventiva delle attività con indicazione puntuale dei lavori, durata degli stessi e numero di personale impiegato con anche indicazione di un responsabile / referente.
- 4) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 5) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, di valore non inferiore € 500.000,00 rivalutabili secondo gli indici Istat.
- 6) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio LL.PP..
- 7) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 8) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

ARTICOLO 69 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Urbanistica / Edilizia, su conforme parere del Direttore Serv. Ig. e Sanità Pubblica o suo delegato e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il piano guida cimiteriale, di cui all'art. 31 del presente regolamento, determina il numero dei loculi ipogei ed epigei, sino all'entrata in vigore di detto piano guida il numero massimo dei loculi epigei è fissato in quattro.
- 4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
- 7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio LL.PP.
- 10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 70

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero pari al 10% del valore dell'opera per la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 71

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio LL.PP..
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 72
Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio LL.PP.. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 73
Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio LL.PP..
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dall'ufficio.

ARTICOLO 74
Sospensione de lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e nelle principali festività

- 1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 75
Vigilanza

- 1) Il Responsabile del Servizio Urbanistica, o suo delegato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) Il medesimo Servizio comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole , la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71.

ARTICOLO 76
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 77 Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 78

Divieti

1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti", e concedere altresì, eccezionalmente, la sepoltura di salma di persona che in vita non abbia risieduto in RESANA.

ARTICOLO 80

Mappa

- 1) Presso gli uffici comunali, o presso gli Uffici della Ditta affidataria del Servizio Cimiteriale - il cui legale Responsabile assumerà in tal caso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 81

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; [opzionale]
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;

- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 83

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

ARTICOLO 84

Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 85 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e comunicato all'interessato è conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- 5) Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento in materia di edilizia cimiteriale, ampliamenti cimiteriali, riduzione dei vincoli di rispetto od altro attinente la specifica materia, deve intendersi applicato quanto disposto dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 01/08/2002 n. 166.

ARTICOLO 86 Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 87 Concessioni pregresse

- 1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 2) Per i titolari di concessioni di loculi perpetui è data la facoltà dopo 30 anni almeno, di trasformare la concessione a tempo determinato per altri 30 anni, utilizzandola per una nuova occupazione.

ARTICOLO 88

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione che, in mancanza di documentazione comprovante la data della concessione stessa, si intende essere decorsa dalla tumulazione più remota.
- 2) L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- 3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4) L'Amministrazione Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 89

Tariffe

- 1) Le tariffe per la concessione dei loculi, delle celle ossario/cinerarie e delle aree cimiteriali vengono stabilite dalla Giunta Comunale tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) incidenza del costo sostenuto per l'opera pubblica con riferimento al singolo manufatto;
 - b) incidenza del costo dell'area su cui sono stati edificati i loculi e delle aree di pertinenza;
 - c) spese generali;
 - d) valore dell'area da dare in concessione;
- 2) I valori risultanti dall'applicazione dei succitati parametri potranno essere oggetto di aggiornamento annuale con decorrenza 1 gennaio di ogni anno, sulla base dell'incremento del costo di costruzione di un fabbricato residenziale risultante dagli indici Istat relativi al mese di Settembre dell'anno precedente.